



DISCIPLINARE D'INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (INCARICO LEGALE)

Tra la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotonese e Vibo Valentia (di seguito: Camera), in persona del Segretario Generale Dr. Ciro di Leva (C.F. DLVCRI68P26L245S), domiciliato per la carica presso la Camera stessa, con sede in Via Menniti Ippolito n. 16 - 88100 Catanzaro

E

l'Avv. Pasquale Andrizzi del Foro di Vibo Valentia (di seguito: legale), con studio in Via Giovanni Pascoli n. 5 - 89900 Vibo Valentia, C.F. NDRPQL69A17E389Q.

PREMESSO CHE:

L'Ufficio Depenalizzazione della Camera di Commercio di Vibo Valentia ha emesso l'ordinanza di ingiunzione e confisca n. 2018/169 del 15/11/2018 nei confronti di EL HADDIOUI YOUNESS per un importo complessivo di € 3.020,00, a seguito del mancato pagamento del verbale di accertamento e sequestro n. 13324-1 emesso il 02/08/2018 dalla Guardia di Finanza di Vibo Valentia, per violazione degli artt. 14 e 31, comma 7, del D.Lgs n. 54/2011, a causa della "commercializzazione di giocattoli privi di indicazione dell'importatore";

Il sig. EL HADDIOUI YOUNESS ha proposto ricorso davanti al Giudice di Pace di Vibo Valentia avverso la predetta ordinanza, con atto notificato alla Camera di Commercio di Vibo Valentia il 19/02/2019;

La Camera di Commercio di Vibo Valentia si è costituita in giudizio presso il Giudice di Pace di Vibo Valentia con apposita comparsa di costituzione e risposta;

VISTA la sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 1014/21, depositata in cancelleria il 14/01/2023 e notificata alla Camera il 20/01/2023 (prot. camerale n. 1845 del 23/01/2023), con la quale è stata dichiarata l'incompetenza per materia dell'organo giudicante in favore del Tribunale di Vibo Valentia, davanti al quale sono state mandate le parti a riassumere la causa nel termine di mesi tre, e sono state compensate le spese di giudizio;

RILEVATO che il sig. EL HADDIOUI YOUNESS, in data 13/04/2023 (prot. camerale n. 9202 del 14/04/2023), ha notificato alla Camera la comparsa di riassunzione davanti al Tribunale di Vibo Valentia, con fissazione dell'udienza per il 19/09/2023;

CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Catanzaro Crotonese Vibo Valentia è subentrata nelle posizioni giuridiche della Camera di Commercio di Catanzaro, della Camera di Commercio di Crotonese e della Camera di Commercio di Vibo Valentia, a seguito di accorpamento avvenuto in data 03/11/2022;

Si ritiene opportuno e necessario tutelare le ragioni della Camera di Commercio costituendosi in tribunale;

La Camera è sprovvista di un ufficio legale appositamente costituito e, pertanto, si è proceduto all'individuazione, attraverso l'apposito elenco, dell'avv. Pasquale Andrizzi del Foro di Vibo Valentia, difensore abilitato per il procedimento de quo.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. Oggetto dell'incarico è la difesa della Camera nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Vibo Valentia dal sig. EL HADDIOUI YOUNESS, R.G. n. 532/2023, per le ragioni in premessa riportate;
2. Il legale si impegna a percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, il compenso di € 1.200,00 oltre CAP e IVA se dovuta, sia in caso di soccombenza della Camera sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice;

3. E' riconosciuto un acconto di € 500,00 (cinquecento/00) sul compenso totale. La restante parte verrà corrisposta a conclusione del procedimento giudiziario;
4. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza e non potrà pretendere ulteriori somme dalla Camera a qualsiasi titolo;
5. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere costantemente informata per iscritto a mezzo PEC la Camera circa l'attività di volta in volta espletata;
6. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza;
7. La Camera resta comunque libera di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito;
8. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici camerali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate;
9. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della Camera, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione;
10. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa;
11. Il legale dichiara con la sottoscrizione del presente disciplinare, l'inesistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e di essere informato che alcuni dati e/o informazioni relativi al presente procedimento saranno sottoposti agli obblighi di trasparenza per l'amministrazione ai sensi del d.lgs. 150/2009 e s.m.i. e del d.lgs. 33/2013;
12. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
13. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte della Camera, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni della Camera, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, che rimane l'unico responsabile nei riguardi della Camera

committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per la Camera, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate;

14. La Camera ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta a mezzo PEC, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata;

15. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, previa comunicazione scritta da inviare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato alla Camera;

16. La Camera si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa e richiesti dal legale;

17. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico;

18. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati;

19. Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura;

20. Con la sottoscrizione del presente disciplinare il firmatario dichiara di avere preso visione e di accettare il Codice di comportamento allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Camerale <http://www.vv.camcom.it/1/amministrazione-trasparente/> disposizioni generali/codici-di-comportamento;

La presente scrittura privata è sottoscritta digitalmente, ai sensi di legge, e verrà registrata in caso d'uso, ai sensi del testounico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro D.P.R. n. 131 del 26-4-1986.

Vibo Valentia, li 04/09/2023

p. la C.C.I.A.A. di Catanzaro
Crotona Vibo Valentia
Il Segretario Generale
Dr. Ciro Di Leva

Il Professionista
Avv. Pasquale Andrizzi

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3), 4), 5) e 11)

p. la C.C.I.A.A. di Catanzaro
Crotona Vibo Valentia
Il Segretario Generale
Dr. Ciro Di Leva

Il Professionista
Avv. Pasquale Andrizzi

